

Il Tribunale di Salerno - Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott. Francesco P. FERRARA *presidente*

Dott. Roberto RICCIARDI *giudice est.*

Dott. Antonio SCARPA *giudice*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letto il reclamo depositato in data 12.3.2008 da S:—
A:—, avverso l'ordinanza depositata in data
25.2.2008 dal g.i. dr. V. Colucci, con la quale il giudice
adito ha deliberato sulla istanza di modifica dei
provvedimenti presidenziali, riguardanti il diritto di visita
in favore di F:— D:— e sulla istanza di affidamento
condiviso ;

letti gli atti della procedura, la memoria difensiva
depositata da F:— D:— osserva e rileva
quanto segue .

Ritiene il Collegio che il presente reclamo debba essere
dichiarato inammissibile .

Il provvedimento qui impugnato è costituito da una
ordinanza emessa dal giudice istruttore nell'ambito di un

giudizio di primo grado, avente ad oggetto la separazione giudiziale tra coniugi, con la quale è stato modificato il diritto di visita di F_____ D_____, padre del minore D_____ M_____.

Lo schema normativo di cui all'art. 177 c.p.c., per nulla rimodulato dalla novella legislativa del 2005, prevede che i provvedimenti emessi in istruttoria dal g.i. siano modificabili dallo stesso giudice che li ha emessi, o dal Collegio in sede di decisione di merito, con l'unica eccezione della impugnabilità al Collegio dei provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio, per nulla riguardante il caso di specie.

Dunque, una tale norma non prevede alcuna forma di impugnabilità di siffatti provvedimenti al Collegio, meno che mai sotto forma di reclamo.

Ancor meno la lagnanza del Fornataro può essere inquadrata nell'ambito dei reclami di cui all'art 669 terdecies c.p.c. .

Tale impugnazione, invero, riguarda i provvedimenti cautelari emessi nel corso di giudizio civile, tra i quali non può di certo farsi rientrare quello oggi reclamato, il quale riguarda sostanzialmente il solo diritto di visita del padre del minore, donde la sua sicura natura non cautelare.

La novella del 2005 ha poi esteso la reclamabilità (peraltro dinanzi alla Corte di Appello competente) dei soli provvedimenti emessi in materia di separazione dal giud. deleg. dal Presidente del Tribunale in sede di prima udienza, ma non certo di quelli emessi dal giud. istr. in corso di causa, pur riguardanti la medesima materia .

Quindi, al più, organo competente sul reclamo potrebbe ritenersi la Corte di Appello territorialmente competente, ove si volesse ritenere il provvedimento del g.i. assimilabile a quello presidenziale, vertendo sulla stessa materia: in ogni caso, pertanto, andrebbe esclusa la competenza funzionale del Collegio in sede di reclamo .

Meno che mai, infine, il provvedimento qui impugnato potrebbe inquadarsi tra quelli di volontaria giurisdizione, essendo stato emesso nell'ambito di un ordinario giudizio . civile, donde anche per tale via deve ritenersene la non reclamabilità, prevista per gli atti di volontaria giurisdizione dall'art. 739 c.p.c. (peraltro, anche qui, solo dinanzi la Corte di Appello) .

Il reclamo deve essere pertanto dichiarato inammissibile .

Spese al definitivo .

P. Q. M.

DICHIARA inammissibile il reclamo ;

spese al definitivo .

Salerno, 27.3.2009.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Alberto Picciani

[Signature]

[Signature]